



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 74 DEL 04-05-2021

OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 - MODIFICA.

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di maggio alle ore 17:45, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	A
Jajani Lucia	VICESINDACO	P
Fanelli Marco	ASSESSORE	P
Sfascia Stefano	ASSESSORE	P
Sartori Giovanna	ASSESSORE	P

Assegnati 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Generale Dr. Paolo Cristiano.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dr.ssa Lucia Jajani nella sua qualità di VICESINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Ente è tenuto ad adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale ai sensi e in coerenza con le norme di cui all' art. 39 della Legge n. 449/1997, all'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, artt. 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e al Decreto dell'8.5.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 204/2019 con cui è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2020/2022;
- n. 17/2020 con cui è stata approvata una integrazione al piano di cui sopra;
- n. 45/2020 con cui si procedeva alla modifica del piano triennale fabbisogno del personale 2020/2022;
- n. 96/2020 con la quale si approvava la modifica al Piano triennale dei fabbisogni del personale anni 2019/2020/2021, applicando la normativa dettata dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) e dal DPCM 17.3.2020 (Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni");
- n. 123/2020 di rettifica della DGC n. 96/2020;
- n. 188/2020 di ulteriore modifica del piano triennale fabbisogno del personale 2020/2022;
- n. 33 del 16.03.2021 di approvazione del piano triennale fabbisogno personale triennio 2021/2023;
- n. 46 del 30.03.2021 di modifica del piano triennale fabbisogno personale triennio 2021/2023;

PREMESSO altresì che:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- ulteriormente in data 30.10.2016 alle ore 7.40 si è assistito ad un evento di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

CHE:

- con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche", necessarie per l'attuazione dell'art.6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.22, comma1, del D.Lgs. n.75/2017;
- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con

gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.150/2009);

- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 16, comma 1, lett.a-bis del D.Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;

- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art.6, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001) qualora prevista nel CCNL di riferimento;

- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

RILEVATO CHE:

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;

- per gli enti locali l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art.1, comma 557 della L. n. 296/2006 – spesa media triennio 2011/2013;

- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale;

CONSIDERATO CHE il quadro normativo in materia, per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016, è stato profondamente innovato dall'approvazione

dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha disposto:

- al **comma 3** che al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti criteri;

Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purchè comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro;

- al **comma 3-bis** che presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

- al **comma 3-septies** che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di

finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

VISTO l'art. 50-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.”

ATTESO che in ragione delle sopra richiamate disposizioni, il Comune di Camerino è stato autorizzato ad assumere n. 19 unità (rapportate a tempo pieno) e questo Ente ha proceduto ad assumere a tempo determinato le seguenti unità di personale:

Personale a tempo determinato assunto per il sisma 2016:

PROFILO	CAT. GIURIDICA	N. POSTI	COPERTI FULL-TIME	COPERTI PART-TIME
Istruttore tecnico	C.1	5	5	

geometra				
Istruttore direttivo tecnico	D.1	8	8*	
Istruttore direttivo amm.vo	D.1	2,5	2	1
Istruttore informatico	C.1	0,5		1
Istruttore amm.vo	C.1	0,5		1
Istruttore direttivo contabile	D.1	1,5	1	1
Istruttore vigilanza	C.1	1	1	
TOTALE		19 (conteggiati ad unità intere)	17	4

* n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici sono in utilizzo all'Università di Camerino in quanto destinati a eseguire esclusivamente i procedimenti relativi al predetto Ente come da nota della Regione Marche n. 67860 del 25.09.2019.

DATO ATTO che il Comune di Camerino, in base alla propria sostenibilità finanziaria e quota assunzionale, ha proceduto alla stabilizzazione di n. 2 unità di personale tra quelli sopra indicati e, più precisamente n. 1 Istruttore Geometra – Cat. C.1 - e n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo – Cat.D.1.

ATTESO che a seguito dell'avvenuta stabilizzazione tali posti ad oggi risultano vacanti;

CHE per la gestione delle numerosissime pratiche connesse al sisma del 2016 facenti capo ai diversi uffici, si ritiene utilizzare tale capacità assunzionale come segue:

- incrementare la percentuale lavorativa dei sottoelencati dipendenti assunti ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., trasformando il relativo contratto di lavoro da part-time a full-time:

RIVELLI CRISTIANO – Istr. Amm.vo - Cat. C.1 – trasformazione da part-time 50% a full time;

FALZETTI IVANO – Istr. Informatico - Cat. C. 1 – trasformazione da part-time 50% a full time;

CALMANTI FABRIZIO – Istr. Dir. Amm.vo - Cat. D.1 – trasformazione da part-time 50% a full-time;

- al fine di supportare l'Ufficio Sisma nelle procedure relative agli appalti dei lavori, di prevedere l'assunzione a tempo determinato e parziale al 50% di n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo – Cat. D.1;

dando contestualmente atto che in tale modo non risulta superato il numero delle unità, rapportate a tempo pieno, autorizzate dalla Regione Marche;

RIBADITO che l'attuale struttura comunale costituita dal solo personale a tempo indeterminato non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post—sisma in considerazione anche del fatto che il Comune di Camerino è il più grande centro storico di tutto il cratere con un altissimo livello di danno, per cui si necessita di provvedere quanto prima ad assumere altro personale a tempo indeterminato;

RICHIAMATI i commi 3, 3-bis e 3 septies dell'art. 57 del D.L. n. 104/2020 convertito nella Legge n. 126/2020 e dato atto che le assunzioni a tempo indeterminato che il

Comune di Camerino intende effettuare rientrano nelle suddette fattispecie, ossia trattasi di stabilizzazioni di personale precario assunto a tempo determinato dal Comune di Camerino per fronteggiare le esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma 2016 e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58, trattandosi di spesa di personale a carico del fondo di cui al sopra indicato comma 3-bis, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui trattasi;

RICHIAMATA la nota della Regione Marche prot. n. 31315 del 15.3.2021 con la quale sono stati comunicati gli indirizzi operativi da seguire per la stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i. ove, tra l'altro, è previsto anche che:

“Le predette assunzioni devono essere effettuate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ovviamente deve essere indicata la relativa copertura finanziaria.

Ciò comporta che ogni ente, qualora intenda procedere alle relative assunzioni, prima dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, e dunque priva di avere contezza della effettiva copertura del relativo costo a carico del fondo di cui allo stesso comma, deve trovare la copertura della spesa nell'ambito delle risorse del proprio bilancio e dovrà poter computare la stessa:

- 1) per i Comuni, nell'ambito dei parametri di cui al DM 17 marzo 2020 con il quale sono state definite le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato degli stessi enti;
- 2)”

RIBADITO che potrà accedere al percorso di stabilizzazione solamente il personale che risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., e precisamente:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A norma dell'art. 57, comma 3 del D.L. 104/2020 come modificato dalla legge di bilancio n. 178/2020, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017.

DATO ATTO pertanto che:

a) le unità di personale che risultano essere in possesso dei suddetti requisiti alla data odierna sono le seguenti:

n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici	– full-time - Cat. D.1;
n. 2 Istruttori Tecnico Geometra	– full-time – Cat. C.1 (di cui n. 1 unità già oggetto di stabilizzazione da parte dell'ente che, momentaneamente, ne provvede a sostenere la spesa con propri fondi di bilancio);
n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo	– full-time – Cat. D1 (già oggetto di stabilizzazione da parte dell'ente che, momentaneamente, ne provvede a sostenere la spesa con propri fondi di bilancio);
n. 1 Istruttore Direttivo Contabile	– full-time – Cat. D.1;
n. 1 Istruttore Direttivo contabile	– part-time 50% – Cat. D.1;
n. 1 Istruttore Amministrativo	– full-time – Cat. C.1;
n. 1 Istruttore Informatico	– full-time – Cat. C.1;
n. 1 Agente di Polizia Locale	– full-time – Cat. C.1;

b) le unità di personale che matureranno i suddetti requisiti entro il 31.12.2021 risultano essere le seguenti:

- n. 1 Istruttore Tecnico Geometra – full-time – Cat. C.1 (maturazione dei tre anni il 13.05.2021);
- n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo – full-time – Cat. D.1 (maturazione dei tre anni l'8.7.2021);
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – full-time – Cat. D.1 (maturazione dei tre anni il 29/11/2021)

CONSIDERATO che la spesa necessaria per procedere alle suddette stabilizzazioni è la seguente:

Cat. D.1 – profilo tecnico-contabile-amministrativo

costo stipendio base annuale (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 34.320,70
n. unità	<u>7,50</u>
TOTALE PARZIALE	€ 257.405,25

Cat. C.1 – profilo tecnico-amministrativo

costo stipendio base annuale (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 31.603,24
n. unità	<u>5,00</u>
TOTALE PARZIALE	€ 158.016,20

Cat. C.1 – profilo vigilanza

costo stipendio base annuale (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 33.128,31
n. unità	<u>1,00</u>
TOTALE PARZIALE	€ 33.128,31

TOTALE stipendio base annuo **€ 448.549,76**

a cui vanno aggiunti i compensi accessori per lavoro straordinario (nel limite massimo di 180 ore pro-capite come previsto dal CCNL di comparto) e una previsione di € 400,00 pro capite per la performance, che danno il seguente risultato:

Cat. D.1 – profilo tecnico-contabile-amministrativo

straordinario annuale 180 ore (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 3.577,33
performance (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 539,64

n. unità	7,50
TOTALE PARZIALE	€ 30.877,27

Cat. C.1 – profilo tecnico-amministrativo

costo stipendio base annuale (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 3.287,84
performance (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 539,64
n. unità	5,00
TOTALE PARZIALE	€ 19.137,40

Cat. C.1 – profilo vigilanza

costo stipendio base annuale (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 3.287,84
performance (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 539,64
n. unità	1,00
TOTALE PARZIALE	€ 3.827,48

TOTALE trattamento accessorio € 53.842,15

PER UNA SPESA TOTALE ANNUALE PARI AD € 502.391,91

DATO ATTO PERTANTO:

1. Che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato di € 403.002,81 (personale che ha maturato tre anni di servizio o che li maturerà entro il 31.12.2021) che il Comune di Camerino intende effettuare nell'annualità 2021 è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3-bis e dunque non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", così come la relativa entrata corrente;
2. che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 della legge n.126 di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020;

RILEVATO che con successivo proprio atto ci si riserva di valutare la possibilità di cofinanziare la spesa per la copertura di tali assunzioni nel rispetto dell'attuale normativa e sulla base dell'entità del contributo ottenuto;

PERTANTO, alla luce di quanto sopra motivato, il Comune di Camerino ritiene necessario rideterminare il fabbisogno 2021-2023 ai fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020, convertito in legge n. 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione tramite stabilizzazione diretta del personale, assunto ex art. 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che ha i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D.Lgs. n 267/2000;

- la Legge n. 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

VERIFICATO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive triennio 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata rideterminata la dotazione organica del personale;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 146 del 29.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano degli obiettivi anno 2020;
- con deliberazione di G.C. n. 32 del 16.03.2021 è stata effettuata la ricognizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 26.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- con deliberazione di C.C. n. 11 del 26.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019, e relativi allegati, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
- sono state rispettate le condizioni relative agli aspetti di competenza del bilancio di previsione ed in particolare del contenimento della spesa di personale, dell'approvazione e la trasmissione dei dati per gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, al rispetto dei saldi di finanza pubblica e agli obblighi in materia di certificazione dei crediti;
- non risulta essere ente strutturalmente deficitario o in condizioni di dissesto;
- il fabbisogno di personale 2021-2023 è adottato nel rispetto dell'art. 1 comma 557 quater della legge 296/2006;

VALUTATO che l'attuale dotazione organica si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo);

RITENUTO, per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere alla modifica del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata;

RILEVATO CHE:

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze,

anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. n. 104/2020 convertito in legge n. 126 del 13.10.2020 o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP) che verrà a tale scopo aggiornato;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione contabile;

VISTI i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000:

- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Bilancio – Programmazione – Tributi – Economato – Risorse Umane (Dott. Giuliano Barboni): parere favorevole;
- in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Bilancio – Programmazione – Tributi – Economato – Risorse Umane (Dott. Giuliano Barboni): parere favorevole;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Prevedere, l'incremento della percentuale lavorativa dei sottoelencati dipendenti assunti ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., trasformando il relativo contratto di lavoro da part-time a full-time:

RIVELLI CRISTIANO – Istr. Amm.vo - Cat. C.1 – trasformazione da part-time 50% a full time;

FALZETTI IVANO – Istr. Informatico - Cat. C. 1 – trasformazione da part-time 50% a full time;

CALMANTI FABRIZIO – Istr. Dir. Amm.vo - Cat. D.1 – trasformazione da part-time 50% a full-time;

3) Prevedere, ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., l'assunzione a tempo determinato e parziale al 50% di n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo – Cat. D.1 – da destinare all'Ufficio Sisma;

4) Prevedere **nell'anno 2021**, l'assunzione mediante stabilizzazione diretta di cui all'art. 57 della L. n. 126/2020 e s.m.i., con le modalità previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. e nel costo come sotto indicato, delle seguenti unità di personale:

a) unità di personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione alla data odierna:

n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici – full-time - Cat. D.1;

n. 2 Istruttori Tecnico Geometra – full-time – Cat. C.1 (di cui n. 1 unità già oggetto di stabilizzazione da parte dell'ente che, momentaneamente, ne provvede a sostenere la spesa con propri fondi di bilancio);

- n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo – full-time – Cat. D1 (già oggetto di stabilizzazione da parte dell'ente che, momentaneamente, ne provvede a sostenere la spesa con propri fondi di bilancio);
- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile – full-time – Cat. D.1;
- n. 1 Istruttore Direttivo contabile – part-time 50% – Cat. D.1;
- n. 1 Istruttore Amministrativo – full-time – Cat. C.1;
- n. 1 Istruttore Informatico – full-time – Cat. C.1;
- n. 1 Agente di Polizia Locale – full-time – Cat. C.1;
- b) unità di personale che matureranno i requisiti per la stabilizzazione entro il 31.12.2021:**
- n. 1 Istruttore Tecnico Geometra – full-time – Cat. C.1 (maturazione dei tre anni il 13.05.2021);
- n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo – full-time – Cat. D.1 (maturazione dei tre anni l'8.7.2021);
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – full-time – Cat. D.1 (maturazione dei tre anni il 29/11/2021)

SPESA NECESSARIA PER PROCEDERE ALLE STABILIZZAZIONI:

CONSIDERATO che la spesa necessaria per procedere alle suddette stabilizzazioni è la seguente:

Cat. D.1 – profilo tecnico-contabile-amministrativo

costo stipendio base annuale (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 34.320,70
n. unità	<u>7,50</u>
TOTALE PARZIALE	€ 257.405,25

Cat. C.1 – profilo tecnico-amministrativo

costo stipendio base annuale (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 31.603,24
n. unità	<u>5,00</u>
TOTALE PARZIALE	€ 158.016,20

Cat. C.1 – profilo vigilanza

costo stipendio base annuale (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 33.128,31
n. unità	<u>1,00</u>
TOTALE PARZIALE	€ 33.128,31

TOTALE stipendio base annuo € **448.549,76**

a cui vanno aggiunti i compensi accessori per lavoro straordinario (nel limite massimo di 180 ore pro-capite come previsto dal CCNL di comparto) e una previsione di € 400,00 pro capite per la performance, che danno il seguente risultato:

Cat. D.1 – profilo tecnico-contabile-amministrativo

straordinario annuale 180 ore (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 3.577,33
performance (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 539,64
n. unità	<u>7,50</u>
TOTALE PARZIALE	€ 30.877,27

Cat. C.1 – profilo tecnico-amministrativo

costo stipendio base annuale (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 3.287,84
performance (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 539,64

n. unità	5,00
TOTALE PARZIALE	€ 19.137,40

Cat. C.1 – profilo vigilanza

costo stipendio base annuale (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 3.287,84
performance (comprensivo di oneri riflessi carico ente)	€ 539,64
n. unità	1,00
TOTALE PARZIALE	€ 3.827,48

TOTALE trattamento accessorio € 53.842,15

PER UNA SPESA TOTALE ANNUALE PARI AD € 502.391,91

5) Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore 2[^] di predisporre quanto prima gli atti conseguenti all'adozione del presente atto;

5) Di riservarsi di procedere a modificare la presente programmazione qualora non vi siano gli stanziamenti strutturali sufficienti per procedere sia alla stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016;

6) Di rinviare al Documento Unico di Programmazione tutte le informazioni essenziali e di dettaglio previste dalla normativa.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di provvedere, la Giunta Comunale, con altra votazione favorevole unanime

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
Dr.ssa Lucia Jajani

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Paolo Cristiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



Città di Camerino
Provincia di Macerata

PROPOSTA N. 83 DEL 04-05-2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 - MODIFICA.

Parere ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto

Visto con parere **Favorevole**

Camerino, lì 04-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Giuliano Barboni

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Città di Camerino
Provincia di Macerata

PROPOSTA N. 83 DEL 04-05-2021

PARERE CONTABILE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 - MODIFICA.

Parere ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto

Visto con parere Favorevole

Camerino, lì 04-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2^A
Bilancio – Programmazione – Tributi – Economato –
Risorse umane
Dr. Giuliano Barboni

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Città di Camerino
Provincia di Macerata

DELIBERA DI GIUNTA

N. 74 DEL 04-05-2021

OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 - MODIFICA.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 26-05-2021, come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.

Camerino, lì 26-05-2021

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.